



Roma, 17 novembre 2015

Protocollo:
125907/RU

Rif.: nota prot. n.
61559/RU del
18/06/15

Allegati:

Alle Direzioni Regionali, Interregionali e
Interprovinciale

Agli Uffici delle Dogane

Alle Direzioni Centrali

Ai componenti la Task Force Once

Ai componenti del Tavolo e-customs

Alla Sogei

OGGETTO: Digitalizzazione del colloquio tra l'ufficio di destinazione ed il
destinatario autorizzato. Precisazioni in merito a:

- Scritturazione del "Registro aziendale delle merci pervenute".
- Disponibilità delle merci pervenute senza intervento dell'ufficio di destinazione.

A seguito della diramazione della nota prot. n. 61559/Ru del 18 giugno 2015 sono pervenute, per le vie brevi, richieste di chiarimenti circa l'obbligo in capo al destinatario autorizzato di iscrivere nel registro aziendale delle merci pervenute le spedizioni scortate dal documento di accompagnamento transito (DAT).

Con l'avvenuta digitalizzazione del colloquio tra l'ufficio di destinazione ed il destinatario autorizzato, che realizza l'invio/ricezione telematico dei messaggi previsti dall'art. 408 del Reg. CEE n.2454/93 (DAC), i titolari delle procedure semplificate di destinatario autorizzato sono **ora dispensati dall'obbligo di rubricare le operazioni della specie nel registro aziendale delle pervenute.**

Il registro delle pervenute va comunque mantenuto ed utilizzato obbligatoriamente per allibrare le spedizioni ricevute durante l'interruzione dei sistemi informatici del destinatario e/o dell'Agenzia.

Gli uffici delle dogane accedendo alla funzionalità "Predisporre registri" presente nella linea di lavoro "Operazioni di servizio" dell'applicazione STRADA **dispongono dei registri compilati in tempo reale dal sistema AIDA** ("Arrivati in

data odierna” e “Arrivati Bimestre ...”), **consultabili anche per destinatario autorizzato.**

Inoltre, l’art. 407 delle DAC, secondo paragrafo, prevede che le autorità doganali indichino nell’autorizzazione se il destinatario autorizzato può disporre della merce all’arrivo della stessa, senza l’intervento dell’ufficio doganale di destinazione.

Al riguardo, d’intesa con la competente Direzione Centrale Legislazione e Procedure Doganali, si ritiene necessario fornire le seguenti precisazioni.

La procedura del destinatario autorizzato rientra nel novero delle semplificazioni che l’art. 372 delle DAC prevede, nell’ambito del regime doganale del transito, a favore di soggetti particolarmente affidabili, derogando al principio generale di presentare le merci e i documenti che le accompagnano all’ufficio di destinazione.

La condizione per usufruire di tale rilevante agevolazione (ricezione della merce direttamente nei propri locali e assolvimento delle pertinenti formalità doganali presso gli stessi) è costituita dal rispetto assoluto da parte del destinatario autorizzato degli obblighi previsti all’art. 408 delle DAC, tra i quali – relativamente alla questione in trattazione – rileva in particolare quello indicato alla lettera b) del suddetto articolo, che prevede, prima di procedere allo scarico delle merci, il vincolo di attendere il previsto messaggio IE043 “Permesso di scarico” trasmesso dall’ufficio doganale di destinazione.

Al riguardo, giova sottolinearlo, anche nell’ambito della semplificazione in parola (che consente al destinatario autorizzato di agire in luogo della dogana) l’ufficio doganale di destinazione, comunque, deve assolvere all’obbligo di monitorare/controllare la gestione della procedura semplificazione di cui trattasi, in quanto responsabile delle merci che il destinatario autorizzato riceve, (art. 407, par. 1., lett. a) delle DAC).

Inoltre, il mancato rispetto della predetta condizione (attesa del messaggio di scarico), determina, tra l’altro, l’individuazione dell’inadempiente destinatario autorizzato quale responsabile del pagamento dell’obbligazione doganale sorta in seguito alla sottrazione della merce, vincolata al regime di transito, al controllo doganale (art. 96, par. 2 e art. 204, par. 3 del Reg. (CEE) n. 2913/92).

Pertanto, premesso quanto suddetto, si precisa che la facoltà concessa all'autorità doganale circa la predetta dispensa si giustifica esclusivamente alla luce di specifiche esigenze operative connesse all'attività economica esercitata dal destinatario autorizzato richiedente.

In particolare, **potranno essere tenute in considerazione istanze di aziende produttive che ricevano sistematicamente le merci in orari differenti da quelli normalmente previsti per l'espletamento delle formalità doganali e che per la loro natura richiedono un immediato impiego nella lavorazione.**

Ciò posto, in presenza di tale autorizzazione, il destinatario **autorizzato:**

- **può procedere allo scarico delle merci senza attendere il messaggio IE043 "Permesso di scarico"**
- è comunque tenuto a inviare la notifica di arrivo a cui segue l'invio del **"Permesso di scarico" con cui riceve i dati per riscontrare le eventuali difformità** (in luogo del DAT di scorta alla spedizione); se la spedizione perviene durante la fascia oraria di ordinaria chiusura dell'ufficio procede con la massima sollecitudine all'invio della notifica di arrivo all'apertura dell'ufficio.

Gli uffici devono quindi aggiornare i disciplinari di servizio e le autorizzazioni tenendo conto di quanto precede.

I Signori Direttori Interregionali/Regionali ed il Signor Direttore Interprovinciale vigileranno sull'esatta applicazione delle presenti disposizioni impartendo, ove ritenute necessarie, eventuali ulteriori istruzioni da trasmettere in copia alla scrivente.

Il Direttore Centrale
f.to Teresa Alvaro

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3 comma 2 del d.lg.vo n. 39/93